

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamate:

- 1.1 la legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), e, in particolare, la lettera b), comma 1 dell'articolo 3, come da ultimo modificato dall'articolo 12, comma 1 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017)", che prevede l'attribuzione ad IN.VA. s.p.a., delle funzioni di Centrale Unica di Committenza ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- 1.2 la deliberazione della Giunta regionale n. 865 del 17 maggio 2013, con la quale sono state approvate le linee di indirizzo attuative dell'articolo 3 della legge regionale 81/1987, finalizzate all'avvio delle funzioni di Centrale Unica di Committenza regionale da parte di IN.VA. s.p.a., per l'acquisizione di servizi e forniture;
- 1.3 la deliberazione della Giunta regionale n. 333 del 21 marzo 2014, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione disciplinante le funzioni della Centrale Unica di Committenza (CUC) regionale per l'acquisizione di servizi e forniture tra la Regione autonoma Valle d'Aosta, il Consiglio Permanente degli Enti Locali e la Società IN.VA. s.p.a.;
- 1.4 la Convenzione sottoscritta in data 21 marzo 2014 (come integrata con l'addendum in data 08 ottobre 2015) disciplinante i rapporti tra la Regione autonoma Valle d'Aosta, gli Enti locali e la Centrale Unica di Committenza (CUC) regionale per l'acquisizione di servizi e forniture nonché l'oggetto e le modalità di svolgimento dell'attività e dei servizi di quest'ultima nei confronti degli Enti convenzionati (Regione, Enti locali, enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, società interamente partecipate, anche indirettamente, Azienda USL);
- 1.5 la deliberazione della Giunta regionale n. 1892 del 30 dicembre 2014, con cui la CUC regionale è stata designata quale soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89 e la successiva comunicazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 0093519 del 22.07.2015 con cui IN.VA. s.p.a. è stata inserita nell'elenco dei 34 soggetti aggregatori;
- 1.6 la legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13, avente ad oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017). Modificazioni di leggi regionali." ed in particolare l'articolo 12 (Centralizzazione delle funzioni di committenza da parte dei Comuni), come da ultimo modificato dalla legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 avente ad oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018). Modificazioni di leggi regionali.";
- 1.7 la legge regionale 3 agosto 2015, n. 16, avente ad oggetto "Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2015/2017" ed, in particolare, il comma 3 dell'articolo 7, a mente del quale "*Gli oneri a carico della finanza locale correlati a quanto disposto dall'articolo 12, comma 5, della l.r. 13/2014, come modificato dal comma 2, sono determinati, per l'anno 2015, in euro 450.000, di cui massimi euro 148.000 a ristoro delle spese di funzionamento della centrale unica di committenza per l'anno 2014; per gli anni successivi, gli stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 3, della l.r. 48/1995.*";
- 1.8 la legge regionale 2 agosto 2016, n. 15, avente ad oggetto "Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2016/2018", che all'allegato D - ai sensi dell'articolo 7, comma 3 della sopracitata legge regionale 16/2015 - determina in

euro 366.000,00 lo stanziamento per l'anno 2016 (UPB 01.04.02.10 Servizi generali e dello sviluppo economico – Interventi correnti di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione);

1.9 il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);

rilevato che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, si rende necessario approvare una nuova Convenzione che sostituisca quella approvata con la sopracitata deliberazione e disciplini i rapporti tra gli Enti convenzionati e IN.VA. s.p.a. quale Centrale Unica di Committenza (CUC) regionale per l'acquisizione di servizi e forniture e soggetto aggregatore nonché l'oggetto e le modalità di svolgimento dell'attività e dei servizi resi da quest'ultima a favore degli Enti convenzionati;

rilevato che in data 1° luglio 2016 il Comitato tecnico paritetico di cui all'articolo 16 della Convenzione approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 333 del 21 marzo 2014, che ha fra i propri compiti istituzionali anche la formulazione di proposte per la riorganizzazione della CUC e la modifica della convenzione stessa, ha approvato il testo della Convenzione allegato alla presente deliberazione;

ritenuto pertanto necessario, in relazione a quanto sopra rappresentato, approvare lo schema della nuova Convenzione disciplinante le funzioni della Centrale Unica di Committenza (CUC) regionale per l'acquisizione di servizi e forniture, tra Regione Autonoma Valle d'Aosta, Consiglio permanente degli enti locali, Azienda U.S.L. Valle d'Aosta e IN.VA. s.p.a.;

acquisito il parere favorevole dell'Assemblea del Consiglio Permanente degli Enti Locali nella seduta del 26 luglio 2016;

richiamata, altresì, la deliberazione della Giunta regionale n. 1964 in data 30.12.2015 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2016/2018, del bilancio di cassa per l'anno 2016, di disposizioni applicative e l'affiancamento, a fini conoscitivi, del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2016/2018, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

considerato che il presente atto attiene ai seguenti obiettivi di spesa:

- a) n. 62.09.0001 (“Servizi e spese generali – 1.03.01.10”) attribuito alla Struttura attività contrattuale e coordinamento CUC;
- b) n. 62.09.0003 (“Servizi generali e dello sviluppo economico – interventi correnti di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione – 1.04.02.10”);

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura attività contrattuale e coordinamento CUC, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alle opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, Mauro BACCEGA;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare, sulla base delle motivazioni riportate in premessa, lo schema di “*Convenzione disciplinante le funzioni della Centrale Unica di Committenza (CUC) regionale per l’acquisizione di servizi e forniture*”, tra Regione Autonoma Valle d’Aosta, Consiglio Permanente degli Enti Locali, Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta e società IN.VA. s.p.a., che sostituisce quella approvata con la deliberazione della Giunta regionale n. 333 del 21 marzo 2014;
2. di prenotare per l’anno 2016 la spesa di euro 366.000,00 (trecentosessantaseimila/00) sul capitolo 30060 denominato “Spese per il rimborso a INVA S.p.A. degli oneri sostenuti per lo svolgimento delle funzioni di Centrale Unica di Committenza (CUC) per l’acquisizione di beni e servizi – quota di compartecipazione a carico della finanza locale” - richiesta di spesa n. 20154 “Spese per il rimborso a IN.VA S.p.a. degli oneri sostenuti per lo svolgimento delle funzioni di Centrale Unica di Committenza (CUC) per l’acquisizione di servizi – quota di compartecipazione a carico della finanza locale” nell’ambito dell’UPB 01.04.02.10 (Servizi generali e dello sviluppo economico – Interventi correnti di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione) – del bilancio di gestione della Regione per il triennio 2016/2018, che presenta la necessaria disponibilità;
3. di prenotare per ciascuno degli anni 2017 e 2018 la spesa di euro 427.000,00 (quattrocentoventisettemila/00) sul capitolo 50112 denominato “Spese per il rimborso a INVA degli oneri sostenuti per lo svolgimento delle funzioni di centrale unica di committenza” – Richiesta di spesa n. 19680 “Spese per il rimborso a IN.VA S.p.a. degli oneri sostenuti per lo svolgimento delle funzioni di Centrale Unica di Committenza (CUC) regionale per l’acquisizione di servizi” nell’ambito dell’UPB 1.3.10.10 (Servizi e spese generali), del bilancio di gestione della Regione per il triennio 2016/2018, che presenta la necessaria disponibilità;
4. di dare atto che con deliberazione della Giunta regionale n. 333 del 21 marzo 2014 è stata impegnata la somma di euro 427.000,00 (quattrocentoventisettemila/00) per l’anno 2016.

CONVENZIONE DISCIPLINANTE LE FUNZIONI DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) REGIONALE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE

TRA

la Regione Autonoma Valle d'Aosta (di seguito "Regione"), con sede in Aosta - Piazza Deffeyes n. 1, codice fiscale 80002270074, nella persona dell'Assessore alle opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica Mauro Baccega, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente,

il Consiglio Permanente degli Enti Locali (di seguito CPEL), con sede in Aosta - Piazza Narbonne n. 16, codice fiscale 91045290078, nella persona del Presidente Franco Manes, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente, essendo a ciò autorizzato in forza del parere dell'Assemblea del CPEL del 26.07.2016,

l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta (di seguito AUSL), con sede in Aosta - via Guido Rey n. 1, codice fiscale 91001750073, nella persona del Direttore Generale Massimo Veglio, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente,

E

la società IN.VA. S.p.A. (di seguito "INVA"), con sede in Brissogne - Loc. L'Île- Blonde n. 5, codice fiscale e partita IVA 00521690073, nella persona del Direttore Generale Enrico Zanella, domiciliato per la carica presso la sede della Società

richiamati:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*), entrato in vigore il 19 aprile 2016, prevede, in particolare:

- all'articolo 3, comma 1, le definizioni di *centrale di committenza* (lettera i), di *attività di centralizzazione delle committenze* (lettera l), di *attività di committenza ausiliarie* (lettera m) e di *soggetto aggregatore* (lettera n);
- all'articolo 37:
 - comma 1, "*Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti*

dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.”;

- comma 2, “Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000,00 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del codice”;
- comma 4, “Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
 - a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
 - b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
 - c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.”;
- all'articolo 38, comma 1 “Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 37 in materia di aggregazione e centralizzazione degli appalti, è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la pubblicità, un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza. La qualificazione è conseguita in rapporto agli ambiti di attività, ai bacini territoriali, alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, CONSIP S.p.a., INVITALIA ☒ Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., nonché i soggetti aggregatori regionali di cui articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

- la legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017)” che all’articolo 12 (Centralizzazione delle funzioni di committenza da parte dei Comuni) - come modificato dalla legge regionale 3 agosto 2015, n. 16 e dalla legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 - dispone:

- al comma 1, l’attribuzione ad IN.VA. S.p.A. delle funzioni di centrale unica di committenza ai sensi dell’art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
- al comma 2, che ai fini dell'applicazione dell'articolo 33, comma 3bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), tutti i Comuni valdostani si avvalgono, per l'acquisizione di beni e servizi, della società IN.VA. S.p.A. nella sua qualità di centrale unica di committenza istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), e, per l'acquisizione di lavori e di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, della Regione Valle d'Aosta nella sua qualità di stazione unica appaltante (SUA VdA), ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13.
- al comma 3, che i Comuni possono acquisire beni e servizi anche attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A., da IN.VA. S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento, conformemente a quanto previsto dell'articolo 33, comma 3bis, del d. lgs. 163/2006;
- al comma 4, che dagli obblighi di cui all’articolo 33, comma 3bis, del d. lgs. 163/2006 sono esclusi le acquisizioni di lavori, servizi e forniture nei limiti di importo stabiliti dalla normativa statale vigente e gli appalti di somma urgenza ai sensi dell’articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE");
- al comma 6, che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e a decorrere dal 1° novembre 2015, o da successiva data eventualmente stabilita dalla disciplina statale vigente, quanto all'acquisizione di lavori e di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

- la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta), che ha istituito il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL) quale organismo di rappresentanza degli Enti locali della Valle d'Aosta, con compiti di valutazione e proposta in ordine alle tematiche di interesse generale degli Enti locali.

In particolare, ai sensi dell'articolo 67 di tale legge regionale, la Regione e gli Enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso della Giunta regionale e del CPEL;

- la legge regionale 7 dicembre 2009, n. 46 (Nuova disciplina dell'assetto contabile, gestionale e di controllo dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL). Abrogazione della legge regionale 16 luglio 1996, n. 19) che all'articolo 18, comma 11, dispone: *“l'Azienda USL è autorizzata ad avvalersi di centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del d. lgs. 163/2006 e a stipulare accordi con altri enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), al fine di razionalizzare la spesa e di ottimizzare le procedure di scelta dei contraenti, in conformità alle disposizioni vigenti.”*;

- la legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), e, in particolare, la lettera b), comma 1 dell'articolo 3, come da ultimo modificato dall'articolo 12, comma 1 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017)”, che prevede l'attribuzione ad IN.VA. s.p.a., delle funzioni di Centrale Unica di Committenza ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 865 del 17 maggio 2013 ha approvato le linee di indirizzo attuative dell'articolo 3 della legge regionale n. 81/1987, finalizzate all'avvio delle funzioni di Centrale Unica di Committenza regionale da parte di IN.VA. S.p.A. per l'acquisizione di servizi e forniture;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 333 del 21 marzo 2014, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione disciplinante le funzioni della Centrale Unica di Committenza (CUC) regionale per l'acquisizione di servizi e forniture tra la Regione autonoma Valle d'Aosta, il Consiglio Permanente degli Enti Locali e la Società IN.VA. S.p.A.;

- la Convenzione sottoscritta in data 21 marzo 2014 (come integrata con l'Addendum in data 08 ottobre 2015), disciplinante i rapporti tra la Regione autonoma Valle d'Aosta, gli Enti locali e la Centrale Unica di Committenza (CUC) regionale per l'acquisizione di servizi e forniture, tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta, il Consiglio Permanente degli Enti Locali e IN.VA. S.p.A.;

- la Convenzione sottoscritta in data 15 luglio 2015 tra AUSL e INVA, disciplinante le funzioni della Centrale Unica di Committenza (CUC) regionale per l'acquisizione di servizi e forniture;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1892 del 30 dicembre 2014, con cui la CUC regionale è stata designata quale soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89 e la successiva comunicazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 0093519 del 22/07/ 2015 con cui IN.VA. S.p.A. è stata inserita nell'elenco dei 34 soggetti aggregatori;

premessi

- che i rapporti tra INVA e gli enti interessati sono disciplinati da apposita convenzione;

- che si rende necessario sostituire le citate convenzioni sottoscritte il 21 marzo 2014 ed il 15 luglio 2015 per tenere conto delle innovazioni introdotte dal legislatore con decreto legislativo 50/2016;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Premessa

1. Le premesse formano parte integrante della presente convenzione (di seguito Convenzione).
2. Eventuali modifiche normative che rendessero obbligatorie nuove forme e/o procedure troveranno immediata applicazione alla Convenzione.

Articolo 2 – Oggetto della convenzione

1. La Convenzione disciplina i rapporti tra la Regione autonoma Valle d'Aosta, gli Enti locali, l'AUSL e INVA in qualità di Centrale Unica di Committenza (CUC) e di Soggetto Aggregatore per l'acquisizione di servizi e forniture.
2. Rimane impregiudicato l'esercizio da parte della società INVA delle funzioni di realizzazione e gestione del sistema informativo dei propri soci azionisti, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 81/1987.

Articolo 3 - Decorrenza e durata della convenzione

1. La Convenzione, decorrente dal giorno della sua sottoscrizione, ha durata fino al 31 dicembre 2018 e può essere rinnovata alla sua scadenza con le medesime modalità. La Convenzione sostituisce, ad ogni effetto, le convenzioni vigenti richiamate in premessa.
2. La Regione, l'AUSL e gli Enti locali possono recedere in qualsiasi momento con formale preavviso, che dovrà pervenire ad INVA entro il termine minimo di 30 giorni. Sono fatte salve, in ogni caso, le procedure di gara in corso.

Articolo 4 – Modalità di adesione degli Enti locali

1. Gli Enti locali comunicano l'adesione alla Convenzione entro 30 giorni dalla data della sua sottoscrizione.

CAPO I – FUNZIONI

Articolo 5 - Attività della CUC – Soggetto Aggregatore

1. INVA svolge, nei confronti dei soggetti convenzionati, le seguenti attività:
 - a) **Centralizzazione degli acquisti:** raccogliendo e analizzando, di concerto con la Regione, l'AUSL e il CPEL, i bisogni degli Enti convenzionati, provvedendo ad esperire le procedure di affidamento mediante centralizzazione delle committenze, pubblicando i bandi sul mercato elettronico e promuovendo la gestione telematica delle procedure. INVA, mette a disposizione dei soggetti convenzionati i seguenti servizi integrati:
 - **Sistema regionale delle Convenzioni;**
 - **Albo on line dei fornitori;**
 - **Gestione completamente telematica delle procedure di gara;**
 - **Mercato elettronico della Valle d'Aosta (Me.Va.);**
 - b) **Soggetto aggregatore di cui al decreto legge 66/2014 convertito in l. 89/2014:** per l'acquisizione dei beni e dei servizi che rientrano nelle categorie – e nelle soglie - individuate dal Tavolo nazionale dei soggetti aggregatori;
 - c) **Stazione unica appaltante:** cura la gestione delle procedure di gara dei singoli Enti convenzionati, che ne facciano richiesta in sede di rilevazione del fabbisogno e di pianificazione dell'attività programmata.

Articolo 6 - Programmazione

1. Gli Enti convenzionati trasmettono ad INVA il programma approvato ai sensi dell'articolo 21, comma 6 del decreto legislativo 50/2016.

CAPO II – CENTRALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI

Articolo 7 - Sistema regionale delle Convenzioni

1. Per l'approvvigionamento di servizi e forniture ripetutamente e ampiamente utilizzati ed aventi caratteristiche standardizzabili, INVA provvede a esperire le procedure di gara mediante la centralizzazione delle committenze, finalizzata alla stipula di convenzioni-quadro.
2. INVA negli atti di gara deve indicare che agisce quale centrale di committenza e che tutti gli Enti convenzionati possono usufruire delle prestazioni contrattuali al valore di aggiudicazione, per i quantitativi e per i tempi stabiliti nella procedura di affidamento.
3. Le funzioni di Responsabile unico del procedimento sono espletate da INVA, cui spetta anche il compito di monitorare la gestione delle convenzioni-quadro, attivando un sistema di controllo delle forniture e di rispetto dei livelli

di servizio concordati con gli operatori economici. Nell'ambito dell'attività di controllo, INVA può procedere anche all'applicazione di penali.

Articolo 8 - Albo *on line* dei fornitori

1. INVA provvede alla istituzione e alla gestione dell'Albo *on line* dei fornitori secondo le indicazioni fornite nelle linee guida dell'ANAC, *ex* articolo 36, comma 7, del decreto legislativo 50/2016.
2. Gli Enti convenzionati possono attingere all'Albo *on line* per l'individuazione degli Operatori Economici qualificati per le acquisizioni di beni e servizi in determinati settori merceologici. INVA si riserva la facoltà di integrare e/o variare le categorie merceologiche, utilizzando le più adeguate forme di pubblicità.
3. All'Albo *on line* possono iscriversi per le diverse categorie merceologiche, gli operatori economici, in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria definiti nell'avviso di creazione dell'elenco pubblicato dalla CUC, che ne facciano richiesta. L'iscrizione ha valore esclusivamente per le categorie merceologiche individuate.
4. L'Albo *on line* dei fornitori è soggetto ad aggiornamento con cadenza annuale.
5. INVA predispose un regolamento che disciplina il funzionamento dell'Albo *on line* dei fornitori.

Articolo 9 - Gestione telematica delle procedure di gara

1. Il sistema di *e-Procurement* che INVA mette a disposizione degli Enti convenzionati consente di gestire, in autonomia, strumenti telematici di acquisto e di negoziazione per le acquisizioni di beni, servizi per le quali non è previsto l'obbligo di aggregazione o di ricorso alla CUC.
2. Il sistema consente la gestione telematica di tutte le procedure di selezione del contraente previste dal codice degli appalti. Vengono adottate idonee e preventive misure di sicurezza che, grazie al sistema di accreditamento che gestisce l'autenticazione degli utenti, consentono di eliminare, o comunque ridurre al minimo, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, gli accessi non autorizzati o i trattamenti non consentiti.
3. Il sistema opera nel rispetto della normativa nazionale vigente in tema di protezione dei dati personali, di cui al d. lgs. 196/2003, nonché di quanto prescritto dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al d. lgs. 82/2005 e dalle relative regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici, di cui al DPCM 13 novembre 2014.

Articolo 10 – Mercato Elettronico della Valle d'Aosta (Me.Va.)

1. INVA gestisce il Mercato Elettronico della Valle d'Aosta attraverso il quale gli Enti convenzionati effettuano acquisti, in modalità telematica e per valori sotto soglia, di servizi e forniture offerti dagli operatori economici abilitati.

2. Gli Enti convenzionati si avvalgono del supporto di INVVA in termini di formazione e consulenza per l'utilizzo della piattaforma informatica.
3. INVVA si impegna ad attivare tempestivamente sul Me.Va. i bandi riferiti a categorie merceologiche di particolare interesse per gli Enti convenzionati.
4. Rimane ferma la possibilità per gli Enti convenzionati di effettuare i propri acquisti attraverso altri mercati elettronici.

CAPO III - FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE

Articolo 11 – Modalità di devoluzione delle procedure di gara

1. Per le acquisizioni non standardizzabili e per le quali non si ricorra agli strumenti di acquisto o di negoziazione (Me.Va. o altra piattaforma elettronica), su specifica richiesta degli Enti convenzionati, INVVA cura l'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento di servizi e forniture, fino all'aggiudicazione.
2. Gli Enti convenzionati inoltrano a INVVA, entro il 31 dicembre di ogni anno, un elenco nel quale sono riportati i servizi o le forniture riconducibili alla categoria di cui al comma 1, che devono essere acquisiti nel corso dell'anno successivo. Nell'elenco devono essere riportati anche gli importi presunti, i nominativi dei responsabili del procedimento e il termine ultimo entro cui devono essere avviate le procedure di gara nonché ogni altra indicazione prevista dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 21, comma 8 del d. lgs. 50/2016. Gli Enti convenzionati sono tenuti a comunicare tempestivamente ad INVVA le eventuali variazioni dei termini di avvio delle procedure e/o l'eventuale annullamento delle stesse.
3. INVVA è tenuta a predisporre il bando, il disciplinare di gara e ogni altro atto preparatorio, in relazione alla modalità di selezione del contraente, e ad avviare le procedure di affidamento entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione del modulo di richiesta di cui all'articolo 12, completo di tutte le sue parti e corredato di tutta la documentazione necessaria alla predisposizione degli atti di gara.
4. Eventuali necessità di acquisto di servizi e forniture non riportate nell'elenco di cui al comma 2, possono essere prese in carico da INVVA previo accordo con gli Enti convenzionati sulla tempistica per l'avvio delle procedure di gara.

Articolo 12 - Obblighi dell'Ente convenzionato

1. L'Ente convenzionato adotta la determina a contrarre – corredata dal progetto di cui al comma 2, lettera c) - nella quale è indicato, tra l'altro, il criterio di aggiudicazione dell'appalto (prezzo più basso od offerta economicamente più vantaggiosa).
2. La documentazione da trasmettere a INVVA, assunta nel rispetto della normativa vigente, è la seguente:
 - a) modulo di richiesta di avvio della procedura per il servizio o la fornitura nel quale devono essere riportati, in caso di scelta del criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, l'indicazione del contenuto e delle modalità di formulazione dell'offerta tecnica, eventuali limiti massimi di pagine ed ogni altro elemento utile ai fini della selezione degli operatori economici;

- b) determina a contrarre;
 - c) progetto completo di tutti gli elementi previsti dall'articolo 23, comma 15 del d. lgs. 50/2016.
3. L'Ente convenzionato provvede alla stipulazione del contratto.
4. A decorrere dalla stipulazione del contratto tutti i rapporti giuridici, derivanti dall'esecuzione dello stesso, intercorrenti con l'appaltatore sono di esclusiva competenza dell'Ente convenzionato.

Articolo 13 – Responsabile Unico del Procedimento

- 1. Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi dell'articolo 31 del d. lgs. 50/2016, sono in capo all'Ente convenzionato.
- 2. Nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari il R.U.P. provvede all'acquisizione del Codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP).
- 3. Con la comunicazione di presa in carico della richiesta di avvio della procedura INVA è tenuta a comunicare all'Ente convenzionato il nominativo del Responsabile del subprocedimento *ex* articolo 9 della l.r. 19/2007 ovvero articolo 5 della l. 241/1990. Il responsabile del subprocedimento di gara è tenuto, fra l'altro, a curare gli adempimenti relativi all'applicazione delle sanzioni nel caso di esercizio del soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9, del d. lgs. 50/2016.
- 4. I rapporti tra il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'articolo 31 del d. lgs. 50/2016 e il Responsabile del procedimento di cui all'articolo 9 della l.r. 19/2007 ovvero articolo 5 della l. 241/1990, devono essere improntati alla massima collaborazione finalizzata al raggiungimento di un unico migliore risultato.

Articolo 14 - Obblighi di INVA

- 1. INVA procede, nei termini previsti dall'articolo 11, all'espletamento delle procedure di gara e, in particolare, svolge le seguenti attività:
 - a) collabora, se richiesto dall'Ente convenzionato, all'individuazione delle procedure di affidamento e alla predisposizione del capitolato speciale d'appalto;
 - b) segnala eventuali palesi anomalie riscontrate nella documentazione trasmessa dagli Enti convenzionati, al fine di predisporre gli atti di gara;
 - c) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di affidamento in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e verifica il possesso dei requisiti richiesti;

- d) nomina la commissione giudicatrice, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le modalità previste dall'articolo 77 del d. lgs. 50/2016;
 - e) provvede all'aggiudicazione;
 - f) cura gli atti relativi alle richieste di accesso alla procedura di affidamento nonché gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio, anche in collaborazione, ove necessario, con l'Ente convenzionato.
2. INVA informa costantemente l'Ente convenzionato di ogni sviluppo inerente la procedura di gara.
 3. INVA, completata la procedura di aggiudicazione, trasmette all'Ente convenzionato copia integrale del fascicolo cartaceo o elettronico relativo all'intera procedura di gara, unitamente all'atto di aggiudicazione e alle risultanze delle verifiche relative al possesso dei requisiti.
 4. INVA provvede alla conservazione dei documenti secondo le disposizioni normative vigenti in materia, in modo da garantire nel tempo l'integrità e l'autenticità degli atti.
 5. Qualora tra l'adozione del provvedimento di aggiudicazione e la stipulazione del contratto emergesse la necessità di intervenire sulla procedura di affidamento con eventuali atti di annullamento, la competenza è di INVA.

Articolo 15 - Commissione giudicatrice

1. Per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria ovvero per procedure di affidamento che non presentano particolari complessità, la commissione giudicatrice di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), può essere nominata dal responsabile del sub-procedimento di gara, sulla base di un elenco telematico di liberi professionisti e funzionari pubblici, suddiviso per categorie di specializzazione, le cui tenuta e modalità di iscrizione saranno condivise da INVA con gli Enti convenzionati con apposito atto.
2. Il responsabile del sub-procedimento di gara seleziona dall'elenco di cui al comma 1, i membri di commissione, in numero doppio rispetto ai membri della commissione da nominare, nel rispetto dei principi di rotazione, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, tenuto conto delle esperienze professionali maturate, dell'operatività del professionista rispetto al luogo di esecuzione della prestazione e dell'idoneità professionale rispetto al contenuto dell'attività valutativa.
3. Il responsabile del sub-procedimento di gara provvederà, successivamente, ad estrarre a sorte dall'elenco dei nominativi selezionati, i membri della commissione.

CAPO IV- SOGGETTO AGGREGATORE REGIONALE

Articolo 16 - Funzioni

1. INVVA, in qualità di Soggetto aggregatore, provvede alla gestione delle acquisizioni di beni e servizi ricompresi nel Piano regionale delle iniziative di acquisto aggregato di cui all'articolo 18.
2. Il direttore generale di INVVA rappresenta il Soggetto aggregatore regionale al Tavolo Tecnico nazionale, con possibilità di delega in relazione a specifici argomenti trattati.

Articolo 17 - Piano regionale delle iniziative di acquisto aggregato

1. Il Piano regionale delle iniziative di acquisto aggregato, elaborato dal Soggetto aggregatore, individua le acquisizioni di beni e servizi appartenenti alle categorie merceologiche definite in attuazione del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito nella legge 23 giugno 2014, n. 89.

Articolo 18 – Collaborazione nell'attività del Soggetto aggregatore

1. INVVA, in qualità di Soggetto aggregatore, informa gli Enti convenzionati, per il tramite della Struttura attività contrattuale e coordinamento CUC, circa l'attività del tavolo nazionale dei Soggetti aggregatori.
2. Per le attività di raccolta dati e degli studi finalizzati al dimensionamento dei fabbisogni, comprese quelle a supporto dei compiti e delle attività del Tavolo tecnico nazionale di cui all'articolo 9, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 66/2014, INVVA, in qualità di Soggetto aggregatore, acquisisce i dati necessari per il tramite della Struttura attività contrattuale e coordinamento CUC, che si avvale a tal fine della collaborazione dell'Osservatorio dei contratti pubblici.

Articolo 19 – Criteri di ripartizione del fondo nazionale per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi

1. La quota di pertinenza della Regione Valle d'Aosta del Fondo nazionale per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi di cui all'articolo 9, comma 9 del decreto legge 66/2014, destinata al finanziamento delle attività svolte dai Soggetti aggregatori, viene destinata ad INVVA in qualità di Soggetto aggregatore, secondo criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale.

CAPO V – DISPOSIZIONI GENERALI e FINALI

Articolo 20 – Contenzioso

1. Le spese relative al contenzioso insorgente nelle fasi non di diretta competenza di INVVA, compreso l'eventuale risarcimento del danno riconosciuto in via giudiziaria, rimangono in carico all'Ente convenzionato. In tutti gli altri casi, gli eventuali contenziosi saranno sostenuti da INVVA, fatte salve le eventuali responsabilità attribuibili ad atti di competenza dell'Ente convenzionato.

2. La scelta del legale cui affidare la difesa in giudizio, salvo che l'Ente convenzionato abbia affidato la propria tutela giudiziaria nell'ambito di un appalto di servizi legali, è effettuata di concerto tra Ente convenzionato e INVA, sulla base di un elenco di professionisti da quest'ultima redatto. La parcella del legale deve essere preventivamente approvata dall'Ente convenzionato e l'entità del compenso non può essere superiore ai parametri forensi di cui al D.M. 55/2014.

Articolo 21 – Comunicazioni e rapporti giuridici

1. Le comunicazioni tra Ente convenzionato e INVA avvengono tramite posta elettronica, posta certificata o altro strumento informatico elettronico e sono improntate alla massima semplificazione.

Articolo 22 - Comunicazioni all'Osservatorio regionale e all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

1. INVA mantiene adeguati rapporti con gli Enti convenzionati al fine del corretto adempimento degli obblighi nei confronti dell'Osservatorio regionale e dell'ANAC.

Articolo 23 – Rapporti finanziari e personale

1. Per l'espletamento delle funzioni di CUC e di Soggetto aggregatore:
 - a) la Regione corrisponde a INVA fino a un massimo di euro 427.000,00, IVA inclusa, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018;
 - b) gli Enti locali partecipano alle spese di funzionamento della CUC, mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo di destinazione di cui al titolo V della legge regionale 48/1995, in deroga a quanto previsto dalla medesima legge, per la quota di euro 366.000,00= IVA inclusa per l'anno 2016. Per gli anni successivi la quota di partecipazione è definita, in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 della legge regionale n. 16 del 3 agosto 2015, secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 3 della legge regionale 48/1995;
 - c) l'AUSL corrisponde ad INVA la somma di Euro 24.400,00= IVA inclusa per ciascuno degli anni 2017 e 2018, oltre ad Euro 1.464,00= IVA inclusa per ogni singola procedura di gara conclusa come stazione appaltante.

Tutte le spese sostenute da INVA per l'esercizio delle funzioni di CUC devono essere rendicontate alla Regione a costi reali.

2. Il predetto importo annuo sarà proporzionalmente ridotto qualora risorse umane attualmente operanti presso la Regione o gli Enti convenzionati confluiscono nella dotazione organica della CUC o presso di essa siano temporaneamente impiegate.
3. I versamenti a INVA, di cui al comma 1, lettere a) e b), saranno effettuati in forma posticipata, ad avvenuta approvazione da parte della Regione della rendicontazione quadrimestrale di spesa predisposta da INVA al 30 aprile, al 31 agosto e al 31 dicembre di ogni anno.

4 L'emissione delle fatture seguirà all'approvazione di cui al precedente comma e il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse.

5. I versamenti a INVA di cui al comma 1, lettera c), saranno effettuati dall'AUSL in forma posticipata dietro presentazione di fatture.

6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34, comma 35, del d.l. 179/2012 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito nella legge 221/2012, le spese per la gestione delle gare relative ad ogni singolo appalto, quali le pubblicazioni, i compensi a commissari ecc., saranno rimborsate trimestralmente a INVA dagli Enti convenzionati sulla base di idonea rendicontazione.

Articolo 24 – Vigilanza e controllo

1. INVA è tenuta ad adottare ogni strumento idoneo per assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività. INVA è altresì tenuta ad elaborare e presentare annualmente alla Regione, all'AUSL e al CPEL una relazione contenente l'analisi degli acquisti aggregati, i volumi di spesa gestiti e la stima dei risparmi realizzati.

2. Per la Regione, le attività di vigilanza e di controllo sul rispetto della presente convenzione sono svolte dalla Struttura attività contrattuale e coordinamento CUC, che svolge anche la funzione di raccordo tra INVA e le competenti strutture regionali.

3. Per gli Enti locali, l'attività di vigilanza e controllo è svolta dal CPEL.

4. Per l'AUSL, l'attività di vigilanza è svolta dalla struttura complessa Provveditorato ed economato.

Articolo 25 – Comitato tecnico paritetico

1. Ai fini di valutare l'impatto e l'efficacia dell'azione di INVA in qualità di Centrale Unica di Committenza e di Soggetto aggregatore, è costituito un comitato tecnico paritetico composto da:

a) segretario generale della Regione;

b) dirigente della Struttura regionale attività contrattuale e coordinamento CUC;

c) segretario generale di Aosta;

d) due rappresentanti del CPEL;

e) direttore generale di INVA;

f) un rappresentante dell'AUSL;

g) un rappresentante dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali; o loro sostituti.

2. Il comitato tecnico può essere integrato da altri rappresentati degli Enti convenzionati.

3. Il comitato tecnico si riunisce almeno tre volte nel corso dell'anno e può essere convocato in qualsiasi momento, su iniziativa congiunta o di uno solo dei suoi componenti, al fine di valutare l'andamento dell'attività di INVA,

con riferimento allo stato di attuazione della programmazione di cui all'articolo 6, nonché all'efficacia in termini di funzionalità ed economicità dei servizi espletati e di comparazione tra la spesa sostenuta da INVA e quella sostenuta dai singoli enti prima dell'avvio della CUC. Il comitato tecnico può formulare proposte per la revisione dei piani di attività in relazione allo stato di attuazione della programmazione di cui all'articolo 6, nonché per la riorganizzazione delle funzioni della CUC e la modifica della presente Convenzione.

4. La segreteria del comitato tecnico è assicurata dalla Struttura regionale attività contrattuale e coordinamento CUC.

Articolo 26 – Trattamento dei dati

1. Tutti i dati personali sono utilizzati dai soggetti aderenti alla Convenzione per le finalità attinenti all'esecuzione e al monitoraggio della Convenzione stessa e degli obblighi legali ad essa connessi, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia.
2. La CUC si impegna a procedere al trattamento dei dati nel rispetto delle disposizioni di cui al d. lgs. 196/2003 durante l'intero processo di erogazione dei servizi e a non diffondere presso terzi i dati e le informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento delle attività. A tal fine, ai sensi dell'articolo 4 del decreto citato, gli Enti convenzionati agiscono in qualità di titolari e la CUC quale incaricato del trattamento dei dati.

Articolo 27 – Controversie

1. Per la regolamentazione dell'eventuale contenzioso vertente sull'attuazione della Convenzione, si stabilisce la competenza del Foro di Aosta.
2. Le parti si impegnano, in ogni caso, ad assicurare forme efficaci e costanti di collaborazione e informazione, al fine di prevenire l'insorgere di controversie.

Articolo 28 - Adeguamento dinamico della Convenzione

1. Le clausole della presente Convenzione che recano riferimenti al d.lgs. 50/2016 nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge inerente agli appalti e ai contratti pubblici, si intendono automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenute.
2. Qualora le disposizioni sopravvenute di cui al comma 1 determinino elementi comportanti modifiche obbligatorie alla presente Convenzione, il Comitato tecnico di valutazione procederà a proporre la revisione della stessa.

Articolo 29 - Registrazione

1. La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo, a carico di INVA e a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per la Regione autonoma Valle d'Aosta
L'Assessore alle opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale
pubblica (Mauro BACCEGA)

Per il Consiglio Permanente degli Enti locali
Il Presidente
(Franco MANES)

Per l'Azienda U.S.L. Valle d'Aosta
Il Direttore Generale
(Massimo VEGLIO)

Per IN.VA. S.p.A.
Il Direttore Generale
(Enrico ZANELLA)